

## **ATTIVITA' di VIGILANZA**

### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste ai fini Iva e Ires non è sufficiente il mero dato formale della qualificazione quale associazione senza fine di lucro, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa.

Ne consegue che in fase di *verifica fiscale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche* al fine di soddisfare lo *status* di associazione sportiva ente *no profit* occorre dimostrare l'esistenza di una reale vita associativa mediante il rispetto di alcuni cardini fondamentali:

1. Le **norme statutarie** devono prevedere le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione di utili; b) obbligo di devoluzione del patrimonio; c) rapporti tra associati e associazioni; d) obblighi contabili e di rendicontazione; e) democraticità dei rapporti; f) intrasmissibilità della qualifica di associato;
2. La corretta **tenuta dei libri sociali** (assemblea dei soci, consiglio direttivo), nonché la regolare convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci e contestuale redazione e approvazione del rendiconto annuale. Ad esempio l'ASD potrebbe decadere dai benefici nel caso in cui dai verbali delle assemblee, nel corso delle quali sono state assunte decisioni fondamentali per l'attività, hanno partecipato i soli soci amministratori. Questo perché l'assenza dell'effettiva partecipazione dei soci è riconducibile all'esercizio di un'attività di tipo commerciale;
3. La corretta **tenuta dei libri contabili** (libro cassa, libro soci) nonché la regolarità dell'emissione delle ricevute fiscali relative alle quote associative versate dai soci;
4. L' **iscrizione** al registro Coni e l'invio del Modello EAS;
5. Il rispetto del limite di **tracciabilità bancaria**, dei versamenti e prelevamenti posti in essere dall'associazione sportiva.

Pertanto, in mancanza di tali *adempimenti minimi* non può che configurarsi per l'associazione sportiva dilettantistica l'esclusione da benefici di cui gode in quanto *ente no profit*, se la stessa esige dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore e allo stesso tempo le esclude da tutte le scelte decisive per la vita dell'associazione, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un ***imprenditore commerciale***.